

Legge 31.12.2012 n. 247

(nuova disciplina dell'ordineamento della professione forense)

Adempimenti a carico degli iscritti

*** **

Il Consiglio, considerando le numerose novità introdotte dalla nuova Legge Professionale, ha ritenuto opportuno ed utile evidenziare agli iscritti all'Albo gli adempimenti e/o le attività da porre in essere sin da subito;

- **Art. 7 II comma:** gli iscritti hanno l'obbligo (già contenuto nel D.L. 185/2008) di **comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** affinché l'Ordine possa procedere alla pubblicazione – in apposito elenco – di tale indirizzario; si invitano pertanto coloro che non lo abbiano ancora fatto (o il cui indirizzo di PEC è stato modificato), ad inviare detta comunicazione entro e non oltre il 30 Settembre p.v. (comunicazione che potrà essere inviata all'indirizzo email foro.li@tin.it oppure via telefax al n. 0586/884431);
- **Art. 7 III comma:** l'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale, deve *darne immediata comunicazione scritta sia all'Ordine di iscrizione che a quello del luogo ove stabilisca il nuovo ufficio;*
- **Art. 12:** la norma ha reso obbligatoria la stipula di polizza per la RC professionale; detta norma non è però allo stato in

vigore, in quanto si attende l'emissione da parte del Ministero della Giustizia, del regolamento contenente le condizioni essenziali ed i massimali "minimi" delle polizze. Il III comma dell'art. 12 prevede che, quando la norma sarà in vigore e le polizze stipulate, gli estremi di queste ultime ed ogni loro successiva variazione, dovranno essere comunicati all'Ordine. Allo stato pertanto, tale obbligo vale soltanto per gli iscritti che abbiano in essere polizza per la RC professionale che quindi dovranno **da subito** comunicare gli estremi della polizza (numero e massimali) mediante invio di telefax al n. 0586/884431;

- **Art. 13 IX comma e 29 I comma lett. o):** *la prima* norma prevede che - in caso di controversia tra avvocato e cliente in relazione alla determinazione del compenso ed in mancanza di accordi sullo stesso – ciascuna parte possa rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché quest'ultimo esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di conciliazione il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare il parere di congruità. *La seconda* prevede invece che il Consiglio possa essere interessato – su richiesta anche di una sola delle parti – nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, al fine di intervenire per cercare di comporre tali contestazioni; degli accordi sui compensi è redatto un verbale che, depositato

presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo (con l'apposizione della prescritta formula);

- **Art. 19 II comma:** solo i docenti ed i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare attività professionale (nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario e previa iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo ordinario). Si invitano pertanto gli attuali iscritti nell'Elenco Speciale ad inviare comunicazione di conferma circa la sussistenza di un rapporto "a tempo pieno" con l'Università;
- **Art. 22:** tale norma disciplina l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori; la norma prevede che possano iscriversi coloro che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di iscrizione in un'Albo ordinario circondariale e che superino l'esame disciplinato dalla L. 28.05.1936 n. 1003 e dal RD 9.07.1936 n. 1482 oppure coloro che, avendo maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo di otto anni, abbiano conseguito la prescritta idoneità al termine di uno specifico percorso formativo preso la Scuola Superiore dell'Avvocatura, secondo le modalità che saranno disciplinate con apposito regolamento del CNF. A queste ipotesi "ordinarie", i commi III e IV prevedono le seguenti deroghe: **1)** coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 247/12 (cioè dal 2 Febbraio 2013), siano già iscritti

nell'Albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni superiori, *ne conservano l'iscrizione*; **2)** coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 247/12 (cioè dal 2 Febbraio 2013), abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa, o che maturino tali requisiti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della L. 247/12, *possono chiedere l'iscrizione all'Albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni superiori*.

*** **

Il Consiglio si riserva di integrare e/o modificare le indicazioni che precedono secondo le modifiche interpretative che eventualmente interverranno ed in occasione dell'entrata in vigore delle norme allo stato non ancora operative perché in attesa dei regolamenti attuativi.